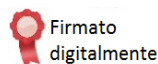


Pubblicato il 06/06/2019

N. 07378/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05512/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5512 del 2019, proposto da

Andrea Micera, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 0008909 del 07/03/2019, e Protocollo registro decreti n. 0000082 del 07.03.2019 con il quale il sig. Andrea Micera è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" - Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 19 febbraio 2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il signor Andrea Micera sarebbe inidoneo a causa di un

"deficit statura (cm. 160)" e, di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) del Verbale n. 17 del 19 febbraio 2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 16 del 21 gennaio 2019, riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. Andrea Micera affetto da "DEFICIT Statura (cm.161)";

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i signori: - Mascher Andrea , nato l'1/09/1980, residente in Via Cialla n. 14, -33040 Prepotto (UD);- Russo Orlando, nato il 22/07/ I 980, residente in Via Giacomo Leopardi n. 28, - 80021 Afragola (NA);- Galassi Matteo, nato il 17/11/1990, residente in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.14,- scala F - 00012 Guidonia Montecelio (RM);

o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. Micera Andrea;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che - in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame - sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti

impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, tenuto conto delle esigenze rappresentate dal ricorrente e dell'orientamento assunto in materia di "deficit" statutale dalla Sezione;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombenzi nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, disponendo, nelle more, l'ammissione "con riserva" ed "in soprannumero" del ricorrente al corso di formazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.